

“PATENTINO” DEI TRATTORI

Abilitazione all'uso in sicurezza dei trattori agricoli e forestali

Chiariamo subito che:

1. **Non è una patente ma un'Abilitazione Professionale.**
2. **Abilitazione legata all'uso in sicurezza del trattore nelle attività lavorative; non è una abilitazione alla circolazione su strada.**
3. **Serve solo per chi usa il trattore a fini professionali, quindi non per i privati.**
4. **L'Abilitazione è necessaria per chi usa trattori, sia come dipendente, che come lavoratore autonomo o titolare o socio di impresa.**
5. **E' già ABILITATO chi ha esperienza documentata di almeno 2 anni negli ultimi 10.**
6. **Chi non ha esperienza di 2 anni, dal 31 dicembre 2015 non potrà più condurre il trattore se non abilitato con un corso di formazione teorico-pratico.**

Approfondiamo i punti chiave sopraelencati:

1. Non si parla di una patente di guida ma di un'**Abilitazione Professionale** che le aziende agricole devono fornire a tutti i propri dipendenti addetti all'utilizzo **in sicurezza** di un trattore.
2. L'**abilitazione** è da riferirsi a tutte le situazioni legate all'**attività lavorativa** (sia su campo che su strada) e **non abilita alla circolazione su strada** (non è una patente). Non essendo, appunto, una patente ma un'**abilitazione**, potrebbe essere richiesta con maggiori probabilità in caso di ispezioni sul rispetto delle norme della sicurezza in azienda o in seguito ad un infortunio piuttosto che dalla Polizia Stradale.
3. L'abilitazione professionale è **necessaria** solo per aziende o lavoratori autonomi anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale della macchina; al contrario **non è necessaria** se l'utilizzo della macchina agricola non è connessa ad un'attività lavorativa o professionale.

4. L'Accordo Stato-Regioni, in vigore dal 12 marzo 2013, infatti istituisce una specifica abilitazione per chi utilizza mezzi meccanici a prescindere dal fatto che siano lavoratori autonomi o dipendenti, in linea con quanto sancito dal **D.Lgs 81/08**.
5. Per quanto riguarda gli operatori che utilizzano le macchine nel settore agricolo ecco la sintesi delle scadenze e degli adempimenti:

- I lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzare **per la prima volta a partire dal 31 dicembre 2015** le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo Stato-Regioni che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata, sono obbligati a conseguire, **prima del conferimento dell'incarico, il corso completo per l'abilitazione professionale**;
- I lavoratori autonomi/subordinati che alla data del **22 marzo 2015 utilizzano già un'attrezzatura** (di cui all'Accordo Stato-Regioni), ma **non riescono a dimostrare una esperienza pregressa almeno pari a 2 anni o non hanno formazione pregressa**, devono effettuare il **corso completo di abilitazione professionale entro il 22 marzo 2017**;
- I lavoratori autonomi/subordinati che alla data del **22 marzo 2015 hanno esperienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento entro il 12 marzo 2017** (circ. 45 del Ministero del Lavoro del 24/12/2013);
- I lavoratori autonomi/subordinati che alla data del **22 marzo 2015 hanno formazione pregressa** con frequentazione del corso (*punto 9.1 lettera b e c dell'Accordo Stato-Regioni*), sono soggetti al **corso di aggiornamento entro il 22 marzo 2017**;
- I lavoratori autonomi/subordinati che alla data del **22 marzo 2015** hanno formazione pregressa con frequentazione del corso (*punto 9.1 lettera a dell'Accordo Stato-Regioni*), sono soggetti al **corso di aggiornamento entro il 22 marzo 2020** (circ. del Ministero del Lavoro del 10/06/013).
- Con circolare del **Ministero del Lavoro del 12/03/2013** si è decretato che anche i lavori dipendenti possono autodichiarare la propria capacità all'utilizzo delle macchine salvo dare obbligo al datore di lavoro di verificarne la effettiva abilità. Di conseguenza l'obbligo formativo di aggiornamento (entro il 12 marzo 2017) sarà di 4 ore e non 8. Le stesse norme valgono anche per le ditte individuali composte da lavoratori autonomi e anche in questo caso qualora sia dimostrabile un'esperienza di almeno 2 anni (con autocertificazione) il lavoratore deve effettuare un corso di sole 4 ore entro il 12 marzo 2017.

6. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è il **31 dicembre 2015**. Si ricorda, inoltre, che i lavoratori assunti o incaricati dopo tale data, che non sono in possesso di alcuna abilitazione, dovranno ottenere, tramite un corso specifico, l'abilitazione all'utilizzo dell'attrezzatura prima di essere assegnati alla mansione che prevede l'utilizzo dell'attrezzatura stessa.

*Riassumendo: i neoassunti devono possedere il patentino; coloro che sono stati assunti prima del 12/03/2013 e sono già incaricati dell'uso delle macchine, anche se non provvisti di esperienza documentata, avranno tempo fino al 31/12/2015 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, **mentre chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documentata di 2 anni alla data del 12/03/2013, sarà in regola fino al 12/03/2017, termine ultimo per l'aggiornamento obbligatorio.***

Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe del 2015 (L. 27.02.2015, art. 8 comma 5 bis, GU 49 del 22.02.2015) ha modificato alcune scadenze, precedentemente comunicate, relative all'abilitazione dei trattori agricoli.